

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA

DI CIPRO E DI GERUSALEMME

ec. ec. ec.

Visto il progetto di Legge relativo alla nuova tariffa postale abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Articolo Unico

Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari Esteri, Sovra Intendente Generale delle Poste, è autorizzato presentare al Parlamento Nazionale il progetto di legge di una nuova tariffa delle lettere, pieghi, giornali, Gazzette, opere periodiche ed altri oggetti trasportati dall'Amministrazione delle Poste, ed a sostenere la discussione.

Dato in Torino addì 25. Gennaio 1850.

Vittorio Emanuele

Registrato a Carta 19. Registro XVII.
Uff. Pubblici della Re. Segreteria di Stato
per gli affari Esteri. *Chiodi*

34
Agelio

Il progresso della civiltà, l'incremento delle Arti e delle Scienze, la floridezza sociale e del Commercio hanno fondamento sulla maggiore facilità di comunicazione di pensiero; le più colte Nazioni compresero la verità d'un tale principio e con senno e in varii modi lo curarono, non obliando fra gli altri, di togliere quegli ostacoli che si frapponevano ad un trasporto di corrispondenza celere, adatto ai bisogni e privo per quanto è possibile di pesi e gravami.

Il Governo del Re nell'attenere a migliorare le condizioni del Paese sentì pure la necessità di coordinare il Servizio delle Poste all'isigenza del Pubblico e dei tempi, e nel 26 Maggio ultimo ottenne da S. M. la nomina di una Commissione per lo studio e la proposizione di quelle riforme che si dovesse avero introdurre in questo importante ramo di Amministrazione.

Molti e seri lavori furono e si stanno elaborando nel seno della Commissione che gravi difficoltà s'affacciano d'inveterate consuetudini,

di Stradales e località; si esaminarono
le leggi, gli usi dei principali Governi
d'Europa, le internazionali relazioni, e
infine riuscì argomento di forte discussione
quanto forma la parte vitale della
Posta, cioè la privativa e la tassa pel
trasporto delle Corrispondenze.

Dagli studi percorsi e dall'opinione
espressa in così importante materia
emersero due progetti di Legge che ris-
pondendo ai sistemi già invalsi presso
altre Nazioni non dubito abbiano ad
essere di maggior bene al nostro Paese.

Io mi riservo assoggettare alle sagge
deliberazioni del Parlamento il progetto
di Legge sulla privativa, non debbo
però ritardare quello sulla Tariffa,
mentre, oltre al tempo necessario per le
disposizioni alla sua esecuzione, (massime
per la Sardegna dove non esiste Tariffa),
la sensibile diminuzione che si propone,
il vantaggio che si spera e il danno
all'erario che si avrà a supportare.

Saranno oggetto di alta occupazione
e variati ragionamenti per una sensata
determinazione.

La Tariffa in vigore stabilisce Sette
Casse distinte da Dieci a Settanta Centimi

Sulla gradazione d'altrrettante Pone in
linea circolare, quella che si progetta è
di una tassa uniforme, se, per la
Sardagna come per la Serraferra, di
20 Cmi, salvo un eccezione per le località
comprese nella periferia di 2^o kilometri dal
punto di partenza delle lettere: queste
soggiaceranno, come ora, alla tassa di
10 Cmi, mentre quando venissero caricate
di quella uniforme di Cmi 20, per sì breve
distanza, sarebbe ciò d'un eccitamento
continuo ad un clandestino trasporto.

Signori! Il progetto di legge sulla
tariffa che vi sottopongo con tutte le
carte e documenti di dilucidazione nell'
argomento, diminuisce la tassa per le
Lettere, Fogli, Giornali, Stampati, etc,
concede nella sua progressione una
maggiore peso di trasporto, e provvede
ad un facile affrancamento per
mezzo di franco-bolle.

I dubbi e le difficoltà che sorsero
presso quelle Nazioni che prime furono
nell'adottare il sistema di una
Tariffa tenue ed uniforme, non sono al
certo per noi minori, considerando
il divario di non piccolo momento tra
il provento sicuro alle Finanze sull'

onere ripartito delle corrispondenze, allo sperabile di una tassa uniforme.

Tali dubbi lungamente indicati nel rapporto che accompagna il progetto di Legge corsero pure al pensiero, né si nasconde che la differenza in meno del prodotto ritraeva gli animi da una misura che avrebbe scemato un profitto certo all' Erario; il Ministero, però, checché alcuni diversamente possono pensare, non ha creduto dover considerare la Posta come un ramo finanziario, bensì come un servizio di pubblica utilità che in ogni modo è mestieri favorire, fornendosi in uno sviluppo sempre maggiore di carteggio quelle ricchezze che a primo aspetto temerebbersi perdere con delle agevolzze nel trasporto delle corrispondenze. Le stesse relazioni internazionali lo addimandavano rendendosi desse più facili quando la nostra Tariffa fosse conforme a quella adottata presso i più incivili Governi d' Europa, del resto, su prove e controprove fatte colla più attenta cognizione di causa, si poté determinare che presupposto un aumento di un decimo annuale di lettere, si soffirebbe in un quinquennio

leggerissima perdita, a fronte di altri
indirette, ma pur considerevoli
vantaggi per la Nazione.

Ed infatti dando un risultato dei
calcoli che furono eseguiti si pone un
prodotto approssimativo delle lettere in
un anno colla vigente tariffa in L. 2,122,950-⁰⁰.

La progettata tariffa darà una
differenza di Cassa del 52

per 100 quindi _____ L. 891,639-⁰⁰

Restano _____ L. 1,231,311-⁰⁰

a questa somma aggiungendosi

lo sperabile aumento di lettere

d'un decimo annuale in un

quinquennio, si avrebbe il

Quarto di _____ L. 615,688-⁵⁰

Totale L. 1,846,966-⁵⁰

Il sacrificio a cui andrebbe soggetto

l'Erario dopo un quinquennio sarebbe

quindi di L. 2,46,983,50⁰⁰, oltre questa

perdita, altre pure ve n'hanno depen-

denti dalla differenza nella progressione

del peso, dalla espansione dei dritti di

Frontiera, dalla diminuzione della

Cassa sui Giornali etc. ma il totale

si presume non possa essere maggiore

circa di L. 350 mille di perdita annuale,

dopo un quinquennio, che avrà sembrate
coll'aumento quotidiano di lettere,
che di Siccardi, e col vantaggio che
col tempo daranno pure le Poste della
Sardegna per la Cassa a cui avranno
come in Terraferma Soggette.

Fu anche con accuratezza calcolato il
provento di una Tariffa a 3 zone di 10, 20,
30 C^m, che sembra più conciliata fra
l'interesse pubblico e dell'Erario; preso
però una media comparata all'aumento
progressivo delle lettere riuscì un provento
d'alcunche minore della spesa progettata
Cassa uniforme.

Non propugna la tassa unica di 10 C^m che
universalmente allotta; la tassa ~~riservata~~
dal succitato rapporto che questa tassa
accagionerebbe all'Erario una perdita di
oltre la metà del provento, ed invece quasi
passiva l'Amministrazione medesima.

Quantunque però la ragionevolezza d'una
legge, che poggia sul maggiore sviluppo
di relazioni sociali ed internazionali, ed
abbenchè ~~nessuno~~ si rifiuti dallo scorgere
quell'incremento di ricchezze si morali,
che materiali, a cui mirarono le meglio
ordinate Nazioni, pure il Governo, considerato
lo stato attuale delle nostre finanze, e

bisogni sempre crescenti, onde giungere a quell'altezza di ben essere, da cui intricate circostanze momentaneamente ci allontanarono, non ha creduto dover fissare l'epoca per l'attuazione di detta legge.

Fu ben prima iuca proporre l'esecuzione al 1^{mo} luglio del presente anno 1850, tanto per i lavori preparatorii, che fanno desiderare un certo spazio di tempo all'esatto adempimento della legge medesima, quanto per dividere nel bilancio di due anni, e rendere meno sensibile il passivo che naturalmente surge dalla nuova tariffa, ma l'importanza dell'argomento, e la specialità dei tempi ritrasero da una determinazione, che sarà facile al Parlamento l'avvertire dopo severo esame, e maturità di consiglio. #

È necessario solo che per la Sardegna detta legge sia attuata al primo luglio del corrente anno giacchè col riordinamento del tributo Provinciale cessando in detta Isola la contribuzione, chiamata Posta, rimarrebbero colà le lettere senz'ovvero alcuno in momenti, in cui è uopo sottostare a forti spese per la sistemazione Generale delle Poste.

Ciò premesso prego la Camera di

Non si deve però tacere che le Convenzioni Postali, che sulla base di detto progetto di tariffa si stanno trattando, desidererebbero che l'attivamento della legge fosse stabilito al cominciare del venturo anno 1851. alla qual epoca si manderebbe pure l'esecuzione delle Convenzioni stesse.

premesso in esame l'annunziato progetto di legge sulla nuova Tariffa Postale, che, autorizzato da S. M. sottopongo all'assennatezza del giudizio Suo, avvertendo esser stato con R. Decreto 2. Novembre 1849. nominato il Sig. Conte Romis di Bollone, Ispettore Generale delle Poste, a R. Commissario con incarico di dare le più dettagliate spiegazioni su detto progetto di legge, e sostenerne la relativa discussione.

Documenti relativi alla nuova Tariffa

- N. 1 — Tariffa Postale, progetto di legge testo Italiano
- " 2 — Tariffa Postale in Francese
- " 3 — Rapporto
- " 4 — Quadro di confronto
- " 5 — Nozioni varie
- " 6 — Quadro di diverse tasse
- " 7 — Parallelo tra le tasse vigenti e quelle progettate
- " 8 — Tariffa delle 7 zone
- " 9 — Tariffa della zona eccezionale

SENATO DEL REGNO



Sessione 1850.

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 17. Aprile 1850.

Oggetto

Riforma della tariffa Postale

Art. 1^{mo}

Dal primo gennaio 1851. la tariffa della posta lettere sarà regolata per tutte le provincie dello Stato secondo il disposto della presente legge.

Art. 2^o

La lettera semplice spedita da un luogo all'altro qualsiasi dei regj Stati continentali, e d'oltre mare, è assoggettata alla tassa uniforme di venti centesimi.

Art. 3^o

La lettera semplice da distribuirsi nell'ufficio in cui viene impostata, è sottoposta alla tassa di cinque centesimi.

Art. 4^o

Le lettere assicurate vanno soggette, oltre alla tassa propria stabilita per le altre lettere, ad un diritto fisso di quaranta centesimi.

L'affrancamento delle medesime è obbligatorio.

In caso di perdita non cagionata da forza maggiore l'Amministrazione delle Poste corrisponde al destinatario, ed al mittente l'indennità di lire cinquanta per ciascuna delle medesime. E non può

essere tenuta ad altro risarcimento in favore così del mittente come del destinatario.

Vengono anche ammesse le assicurazioni per le navi estere, coi governi dei quali esistono, o saranno concluse analoghe stipulazioni.

La predetta indennità di lire cinquanta viene parimenti soddisfatta dall'Amministrazione riguardo a lettere assicurate per l'estero, quando la perdita di esse è accaduta sul territorio dei Regj Stati.

Atterchè questa è occorsa sul territorio straniero, non si fa luogo ad indennità, che nei casi in cui nelle convenzioni coi governi esteri sia stipulata reciprocamente una tal condizione.

Art. 5.º

Le lettere contenenti cedole, biglietti di banca, carta monetata, e qualunque altra di valore in corso, spedite da o per l'interno, che si vorrebbero assicurare per l'ammontare del valore di esse carte, vengono sottoposte, oltre alla tassa ordinaria portata dalla tariffa per le medesime, al diritto proporzionale di 25. centesimi per ogni cento lire, e grazione di cento lire sul valore entròstante debitamente accertato dai mittenti presso gli uffizj di Posta in partenza, e riconosciuto dai destinatarij presso gli uffizj di Posta in arrivo, mediante l'adempimento delle speciali formalità, cautele, e condizioni che verranno stabilite con regolamento il quale indicherà pure gli uffizj, e determinerà le somme, per cui saranno questi autorizzati ad eseguire tali operazioni.

L'Amministrazione delle Poste è responsabile delle suaccennate assicurazioni per la loro integrità, salvo il caso di perdita sequita per colpa maggiore.

Art. 6.º

Il diritto d'affrancamento della lettera semplice diretta ai bassi ufficiali e i soldati di qualunque arma in attività di servizio è ridotto a centesimi dieci per qualunque destinazione nei Regj e Stati.

La lettera diretta ai medesimi contenente un foglio postale, sempre che ne sia fatta annotazione sull'indirizzo, viene considerata come semplice.

Art. 7.

È tenuta per semplice la lettera od il piego, il cui peso non oltrepassa sette grammi e cinque decigrammi.

Art. 8.

Le lettere di peso, ossia i pieghi sono tagliati a seconda della progressione seguente cioè:

Da oltre ai sette grammi e cinque decigrammi all'incirca sino a ventisei grammi inclusivamente, due volte la tassa della lettera semplice.

Da oltre i ventisei grammi sino a settanta grammi inclusivamente, quattro volte la tassa della lettera semplice.

Da oltre i settanta grammi sino a cento grammi inclusivamente, sei volte la tassa.

Da oltre i cento grammi sino ad ulteriore peso, per ogni cinquanta grammi, due volte la detta tassa in aggiunta.

Art. 9.

Le lettere da e per l'estero, oltre alla tassa interna, vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi governi stranieri.

Art. 10.

È ammesso nei regj Stati l'uso facoltativo dei così detti franci bolli (timbres postes) per l'affrancamento delle lettere e pieghi a destinazione di qualsiasi luogo dei medesimi.

Al tale effetto vengono essi applicati dal mittente sulla parte anteriore delle stesse lettere e pieghi.

Art. 11.

La forma dei franci bolli, il di cui rispettivo valore sarà indicato sui medesimi, verrà determinato da un Decreto Reale.

Art. 12.

La formazione dei medesimi è esclusivamente riservata all'Amministrazione delle Regie Poste.

Art.º 13.

Il franco bollo non opera l'affrancamento che per le sole lettere e pieghi trasportati dall'Amministrazione delle Regie Poste.

Art.º 14.

Allorchè il montare del franco bollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario, il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro.

Art.º 15.

Le lettere e pieghi che si vogliono spedire per mezzi stranieri alle Poste (salve le eccezioni prescritte dalla legge) vanno preventivamente sottoposti al bollo in corso particolare, mediante pagamento dei diritti portati dalla tariffa.

Art.º 16.

Le lettere ed i pieghi che giungono dall'estero per via di mare dovranno pagare, oltre alla retribuzione dovuta ai capitani dei piroscafi, o bastimenti a vela, ed ai diritti che potessero spettare alle Amministrazioni Postali estere in forza di speciali convenzioni, la tassa di cinque centesimi se destinate per la città, o luogo di approdo, e la tassa di venti centesimi se destinate per altre località, entrambe estensibili a ragione del peso in conformità della progressione stabilita dall'art.º 8.

Art.º 17.

Le lettere spedite dai Regj Stati, a qualunque destinazione estera in via di mare, vengono affrancate contro il pagamento delle tasse, e della retribuzione, di cui all'art.º precedente, ed assoggettate inoltre, ove ne sia il caso, alli diritti che fossero disendenti da particolari convenzioni colle Poste estere.

Se suddette lettere hanno liberamente corso verso li paesi coi quali, al favore di esse convenzioni, l'affrancamento è gratuito.

Art.º 18.

Alle lettere dell'interno per l'interno spedite per la via di mare dall'Amministrazione delle Poste con mezzi stranieri alla medesima, viene applicata la tassa dietro la tariffa, oltre al diritto che si dovette corrispondere al capitano del piroscafo, o bastimento latore delle medesime.

Art.º 19.

Se lettere e piegii dell'estero per l'estero, che vengono introdotti nei Regj Stati per la via di mare, sono assoggettate ai diritti dipendenti dalle stipulazioni in vigore coi Governi interessati.

Art.º 20.

Se circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio, e di decesso, gli inviti, e le partecipazioni qualsiasi non manoscritti anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedano in grandezza la dimensione di undici decimetri quadrati, e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di dieci centesimi cadun foglio per qualunque destinazione dell'interno dei Regj Stati a riserva di quella da distribuirsi nell'ufficio stesso in cui vennero impostate, nel qual caso, anche senza la condizione dell'affrancamento, non sono assoggettati che al diritto di cinque centesimi cadun foglio.

Art.º 21.

I pieghi di carte manoscritte destinati per l'interno, sono assoggettati, tanto in tassa che in affrancamento, alla metà del diritto stabilito per le lettere con la stessa progressione di peso, purchè siano sotto fascia, e con la sola lettera in accompagnamento aperta, unitavi per modo da poter essere facilmente riconosciuta. Però il diritto d'un stacco non può essere inferiore a quello d'una lettera semplice.

Art.º 22.

I giornali, le gazette, le raccolte, gli annali, le memorie, ed i bollettini periodici, purchè sotto fascia, per qualsiasi destinazione nell'interno dello Stato, sono assoggettati alla tassa in affrancamento

di due centesimi cadun foglio della dimensione stabilita nel seguente art.º 24.

I giornali, le gazette, che non eccederanno la metà di tale dimensione, sono assoggettati alla tassa d'un centesimo.

I supplementi dei giornali, e delle gazette suriferite non eccedenti in grandezza il foglio principale, purchè uniti al medesimo, vanno esenti dalla tassa nel limite d'un foglio.

Andrà pure esente da ogni tassa quel maggior numero di supplementi che possono occorrere pella pubblicazione delle discussioni del Parlamento, e degli atti del Governo.

Art.º 23.

Gli stampati in genere, le litografie, le incisioni d'ogni specie, la carta di musica impressa, o manoscritta, e simili, purchè sotto fascia, sono soggette al diritto fisso in affrancamento di centesimi due cadun foglio della dimensione prescritta dal citato articolo per qualsiasi destinazione interna.

Art.º 24.

Per foglio di stampa s'intende quello che supera in superficie i venti decimetri quadrati, e non eccede i quaranta.

Per mezzo foglio s'intende quello che non eccede i venti decimetri quadrati.

Art.º 25.

La tassa verrà accresciuta di due centesimi per ogni quaranta decimetri quadrati o frazione eccedente.

Art.º 26.

I supplementi di giornali e gazette, e le frazioni di foglio degli oggetti di cui agli art.º 22. e 23. presentati isolatamente alla Posta saranno sottoposti alla tassa prescritta dal citato art.º 22.

Art.º 27.

Se circolari, gli avvisi, le partecipazioni non manoscritte, anche con firma manoscritta, i giornali interni ed esteri non meno che gli stampati di cui agli art.º 22. e 23. gettati nella buca per una qualche destinazione dei Regj

Stati, sono sì gli uni, che gli altri tassati dieci centesimi a carico del destinatario, fermo quanto alle dimensioni, il disposto dagli art. 20. 24. e 25.

Art. 28.

I giornali, le gazette e gli Stampati diversi dei Regj Stati per l'estero, e viceversa, sono sottoposti ai diritti stabiliti dalle convenzioni coi paesi stranieri, oltre al diritto di bollo devoluto al Regio Demanio, riguardo a quelli a destinazione dei Regj Stati predetti.

Art. 29.

I fogli Stampati non debbono contenere nè sui fogli a parte, nè sulle fascie, nè sui margini veruno scritto a mano.

Art. 30.

È fatta facoltà ad ognuno d'abbonarsi a giornali e gazette estere sia direttamente, sia per quell'altro mezzo che ravisserà più opportuno.

Quando però quest'abbonamento verrà operato da un ufficio postale, l'Amministrazione preleverà un diritto di Commissione di L. 2. per il periodo di esso abbonamento, sia annuale o per tempo minore.

Art. 31.

Le somme di danaro depositate presso gli uffizj postali contro rilascio di vaglia postali per qualsiasi luogo dello Stato, vengono per cura dell'Amministrazione corrisposte ai destinatari mediante il diritto anticipato dell'uno per cento, oltre a quello fisso di spedizione di centesimi cinque per ognuna delle medesime.

Il trasporto tuttavia di quelle dirette ai bass'ufficiali e soldati presenti al corpo viene eseguito gratuitamente, sino alla concorrenza di L. 20. fermo però il disposto circa al diritto di spedizione.

Un Decreto Reale determinerà gli uffizj, ed il maximum delle somme pagabili in ciascuno dei medesimi.

Art. 32.

Alle somme provenienti dal peculio dei detenuti, spedite per la posta, viene estesa la facilitazione accennata all'art. 31.

dell' art.º 31. purchè ognuna di esse non ecceda lo stesso limite di L. 20.

Art.º 33.

L'Amministrazione delle Poste è mallevadrice delle somme, di cui negli art.º 31. e 32. regolarmente consegnate ai proprii uffizj, le quali venissero derubate, o smarrite senza eccezione di casi.

Art.º 34.

I campioni di merci, che si vogliono spedire per mezzo delle Poste, sono appoggettati, tanto in tassa, che in affrancamento al dritto stabilito per le lettere con la stessa proporzione di peso, e mediante l'adempimento delle condizioni prescritte dal regolamento.

Art.º 35.

I reclami relativi alle lettere assicurate ed agli articoli di danaro non sono più ammessi dopo trascorso il periodo di due anni per le prime, e di cinque per i secondi, dalla data della loro spedizione.

Art.º 36.

Le frazioni di centesimo risultanti dal computo delle tasse sono considerate come centesimi interi.

Art.º 37.

Sarà provveduto alla parte esecutiva della presente legge mediante regolamento approvato per Regio Decreto.

Art.º 38.

Le franchigie di Posta saranno limitate al carteggio della Famiglia Reale, ed a quello dei Senatori e Deputati durante le sessioni parlamentari per venti giorni prima e dopo di esse, ed a quello relativo al pubblico servizio.

Un Decreto Regio determinerà l'estensione ed il modo con cui verrà usufruita la concessione della franchigia.

Art.º 39.

Il tributo delle poste nell'isola di Sardegna è soppresso a cominciare dal primo febbrajo mille ottocento cinquantauno.

Art.º 40.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, è autorizzato a concedere agevolanze coerenti alle disposizioni nella presente legge contenute, a quei governi esteri, che reciprocamente se acconsentissero, a vantaggio di questi Stati. Il Decreto Reale con cui saranno questi trattati posti ad effetto, saranno presentati all'approvazione del Parlamento nella prossima Sessione.

Torino addi 18. Aprile 1850.

Il Presidente del Senato del Regno
Manno

Progetto di Legge

relativa ad una nuova

Tariffa Postale.

Lettere e Pieghe (via di terra)

Art. 1.

Giornali, Gazzette ec. A cominciare dal 1.° Aprile 1850. per la Sardegna, e dal
per la Terraferma, la tariffa per la Cassa delle lettere,
Pieghe, ed altri oggetti trasportate dalle Regie Poste, è stabilita,
secondo il disposto della presente legge.

2.

La lettera semplice spedita da un luogo all'altro qualsiasi
dei Regii Stati continentali, e d'Ultramar, è assoggettata alla
Tassa uniforme di 20. Centesimi.

3.

Tuttavia la lettera semplice, impostata e diretta nel
Comune, o destinata per i luoghi compresi nel limite della
distanza di 25. kilometri, in linea retta, dal punto di sua partenza,
è sottoposta alla tassa di soli 10. Centesimi.

4.

Le lettere spedite o ricevute dalle Distribuzioni mandamentali,
o comunali stabilite nel circondario di un Ufficio di Posta, sono
tassate ed affrancate come le lettere di quell'ufficio medesimo.

5.

Le lettere assicurate vanno soggette oltre alla tassa progressiva
stabilita per le altre lettere, ad un diritto fisso di 40 Centesimi.

In caso di perdita non cagionata da forza maggiore, l'Ammi-
nistrazione delle Poste corrisponde al destinatario o al mittente.

L'indennità di L. 50. per ciascuna delle medesime.

Vengono anche ammesse le assicurazioni per li paesi Esteri, coi Governi dei quali esistono, o saranno concluse analoghe stipulazioni.

La precitata indennità di L. 50. viene parimenti soddisfatta dall'Amministrazione, riguardo alle lettere assicurate per l'Estero, quando la perdita di esse è accaduta sul Territorio dei Regi Stati.

Allorchè questa è occorsa sul Territorio Straniero, non si fa luogo all'indennità, che nei casi, in cui ne' convenni coi Governi Esteri sia stipulata reciprocamente una tal condizione.

6.
V. S. che sarà G. in fine

6.
Il diritto d'affrancamento della lettera semplice diretta ai Bassi-ufficiali e Soldati di qualunque arma in attività di servizio, è ridotto a Cmc. 10. per qualunque destinazione di Regi Stati.

La lettera diretta ai medesimi contenente un vaglia postale, semprechè ne sia fatta l'annotazione sull'indirizzo, viene considerata come semplice.

7.
È tenuta per semplice la lettera, ed il piego il di cui peso non oltrepassa li grammi $7\frac{1}{2}$.

8.
Le lettere di peso, opiano i pieghe, sono tassate a seconda della progressione seguente, cioè;

Da oltre li grammi $7\frac{1}{2}$ alli 20. inclusivamente, 2 volte la tassa della lettera semplice.

Da " " 20 " 60 " us " 4 " " us " us "

Da " " 60 " 100 " us " 6 " " us " us "

Da " " 100. od ulterior peso per ogni 50 Grammi, 2 volte la detta tassa in aggiunta.

9.
Le lettere da e per l'Estero, oltre alla tassa interna, vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi Stranieri.

10.
È ammesso nei Regi Stati l'uso facoltativo dei così detti Primo Colli (Timbres postes), per l'affrancamento delle lettere, e pieghe a destinazione di qualsiasi luogo dei medesimi.

A tale effetto vengono essi applicati dal mittente sulla parte anteriore delle dette lettere, e pieghe.

.11.

Il franco bollo è costituito da una piccola incisione su carta rappresentante l'effigie del Sovrano, coll'indicazione del suo valore, tanto in cifra, che in disteso. La sua forma verrà determinata per decreto Reale.

.12.

I franco bolli sono di quattro sorta distinte dalla varietà del colore della carta

La 1.^a di colore turchino — da Centesimi — 10

La 2.^a — Giallo — " — 20

La 3.^a — Verde — " — 40

La 4.^a — Rosso — " — 80.

.13.

La formazione dei mésesimi è esclusivamente riservata alla Amministrazione delle Poste.

.14.

Il franco bollo non opera l'affrancamento, che per le sole lettere e pieghi trasportati coll'Amministrazione delle R.^e Poste.

.15.

Allorchè il montare del franco bollo apposto ad una lettera, o piego, non corrisponde a quello della Cassa, in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario, il quale è tenuto a soddisfarla in danaro.

.16.

Le lettere e pieghi, che si vogliono spedire per mezzi stranieri alle Poste, (salvo le eccezioni prescritte dalla legge,) vanno preventivamente sottomessi al Bollo in corso particolare, mediante pagamento dei diritti portati dalla tariffa.

Lettere e Pieghi (via di mare.)

.17.

Le lettere di qualunque provenienza, che giungono dall'Estero in via di mare, per le Regie Stati, sono sottoposte, se destinate per la Città ed il luogo d'approdo, alla tassa progressiva di Em. 10., oltre alla retribuzione dovuta ai Capitani di Proscapi, o Bastimenti a vele,

ed ai dritti, che potessero spettare alle Amministrazioni Postali Estere, in forza di speciali convenzioni, se destinate per l'Estero, alla tassa uniforme parimenti progressiva, di Cmi 20. più alla retribuzione, ed alli dritti surriferiti.

La tassa de' pieghi è determinata dalla progressione, di cui all'Art. 8.

.18.

Le lettere spedite dai Re. Stati, a qualunque destinazione Estera, in via di mare, vengono affrancate, contro pagamento delle Casse e della retribuzione, di cui all'Art. precedente, ed assoggettate inoltre, ove ne sia il caso, alli dritti, che fossero dipendenti da particolari convenzioni colle Poste Estere.

Le suddette lettere hanno liberamente corso verso li Paesi, coi quali, al favore di esse convenzioni, l'affrancamento è facoltativo.

.19.

Alle lettere dell'Interno per l'Interno de' Re. Stati spedite per la via di mare, viene applicata la tassa, verso la Tariffa, oltre al dritto, che si dovesse corrispondere al Capitano del Pioscafo, e Bastimento battore delle medesime.

.20.

Le lettere e pieghi dell'Estero per l'Estero, che vengono introdotti nei Regii Stati per la via di mare, sono assoggettati alli dritti dipendenti dalle stipulazioni in vigore colla Governi intersate.

Circolari, Avvisi, Partecipazioni etc.

.21.

Le circolari a stampa anche con firma manoscritta, gli avvisi stampati di nascita, di matrimonio, di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiviansi, purché affrancate, e piegate in modo, da poter essere riconosciute, e che non eccedano in grandezza la dimensione di 11 centimetri quadrati, sono assoggettate ad un dritto fisso di 05. Cmi. ca' un foglio per qualsivoglia destinazione dei Regii Stati.

Carte manoscritte.

.22.

Le plichi di carte manoscritte destinati per l'Interno, sono assoggettati

tanto in tassa; che in affrancamento alla metà del dritto stabilito per le lettere, con la stessa proporzione di peso, purché siano sotto fascia, e con la sola lettera in accompagnamento aperta unitari per incisi, da poter essere facilmente riconosciuta. Però il dritto d'un plico non può essere inferiore a quello di una lettera semplice.

Giornali, Gazzette, Stampati: etc.

23.

Se giornali e le gazzette sotto fascia sono assoggettate per qualsiasi destinazione nei Regi Stati, alla tassa in affrancamento di 03 Centesimi per foglio della dimensione stabilita dall'Art. 26.

I Supplementi di giornali, e delle gazzette surriperte, non eccedenti in grandezza il foglio principale, purché uniti al medesimo, vanno esenti dalla tassa.

24.

Gli Stampati in genere, le litografie, le incisioni di ogni specie, la carta di musica impressa, o manoscritta, e simili, purché sotto fascia, sono soggetti al dritto fisso in affrancamento di Cms 03. cadun foglio della dimensione prescritta dal citato articolo, per qualsiasi destinazione interna.

25.

Le raccolte, gli Annali, le memorie, i Bollettini periodici esclusivamente consecrati alle scienze, alle arti, ed alle educazioni, purché sotto fascia, vengono sottoposti al dritto fisso in affrancamento di Cms 02. cadun foglio della dimensione prescritta dall'articolo predetto, per qualsiasi destinazione nei Regi Stati.

26.

Per foglio di stampa, s'intende quello la cui superficie aperta non eccede li 30 Decimetri quadrati.

27.

Le tase preincise sono aumentate rispettivamente di 3.02 Centesimi per ogni 30 Decimetri, o frazione di essi Decimetri, eccedente la misura prescritta.

28.

Se Supplementi di giornali, e gazzette e le frazioni di foglio degli

oggetti, di cui agli articoli 23, 24 e 25 presentati isolatamente alla
posta, sono considerati come fogli interi.

29.

Le circolari a stampa, gli avvisi, le partecipazioni, i giornali
interni ed Esteri, non meno che gli stampati, di cui agli articoli
24 e 25 gettati nella buca, per una qualche destinazione dei Regi
Stati, sono, se gli uni, che gli altri, tassati 10 Cms a carico del
destinatario, fanno, quanto alle dimensioni, il disposto degli
articoli 21, 26 e 27.

30.

Le giornali, le gazzette, e gli stampati diversi dei Regi Stati
per l'Estero, e viceversa, sono sottoposti alle dritte stabilite dalle
convenzioni colli paesi stranieri, oltre al diritto di bolle rivoluto
al Regno Romano, riguardo a quelli a destinazione negli Stati
predetti.

(vedi 30. bis)
in fine.

Articoli di Danaro.

31.

Le somme di danaro depositate presso gli Uffici delle
Re Poste, contro rilascio di vuaglia postale, per qualsiasi luogo
dei Regi Stati, vengono per cura dell'Amministrazione corris-
poste alli destinatarii, mediante il diritto anticipato del 2^o p. op.,
oltre a quello fisso di spedizione di Cms. 05. per ognuna delle medesime.

Il trasporto tuttavia di quelle dirette ai Bassi Uffiziali e
Soldati, viene eseguito gratuitamente, sino alla concorrenza di
L. 20, fanno però il disposto circa al diritto di spedizione.

32.

Alle somme provenienti dal peculio dei detenuti liberati
spedite per la Posta in occasione dell'uscita loro dal Carcere,
viene estesa la facilitazione accennata all'articolo 31, purchè
ognuna di esse non ecceda lo stesso limite di L. 20.

33.

L'Amministrazione delle poste risponde delle somme
regolarmente consegnate ai proprii Uffici, le quali venissero

derubate o smarrite, senza eccezione di casi.

Campioni di Merci.

34

Le campioni di merci, che si vogliono spedire col mezzo delle Poste sono assoggettati, tanto in tassa, che in affrancamento al dritto stabilito per le lettere, con la stessa progressione di peso, e mediante l'adempimento delle condizioni prescritte dal regolamento.

Disposizioni generali.

35.

Richiami relativi alle lettere assicurate, ed agli articoli di danaro, non sono più ammessi dopo trascorso il periodo di cinque anni dalla data della loro spedizione.

36.

Le frazioni di centesimo risultanti dal computo delle tasse, sono considerate come Centesimi interi.

37.

Sarà provveduto alla parte esecutiva della presente legge mediante regolamento approvato per Regio decreto.

38.

Un decreto Regio determinerà del pari le franchigie di Posta, le quali dovranno essere limitate esclusivamente al carteggio delle persone della Famiglia Reale, ed a quello relativo al pubblico servizio.

S. Gis, Venezia il 6.

Le lettere parimente assicurate contenenti Cedole, Biglietti di Banca, Carta monetata, e qualunque altra di valore in corso nei Regi Stati, spedite dall'Autore per l'interno di essi, vengono sottoposti, oltre alla

capa ordinaria portata dalla tariffa per le missive, al dritto
proporzionale al 1/2 per cento, e spazione di cento lire, sul valore contes-
tante debitamente accertato dai mittenti presso gli Uffici di Posta
in partenza, e ricorrendo dai destinatarii presso gli Uffici di
Posta in arrivo, mediante l'adempimento delle speciali formalità, cautele
e condizioni che verranno stabilite con Regolamento, il quale indicerà
pure gli Uffici, e determinerà le Somme, per cui saranno
questi autorizzati ad eseguire tali operazioni.

L'Amministrazione delle Poste risponde delle suaccennate
osservazioni per la integrità del valore constatato, salvo il caso
di perdita procurata da circostanze di forza maggiore.

30. Ciz.

I firmati, Garrette e altre opere periodiche non debbono
contenersi, né sui fogli a parte, né sul loro margine, veruna
scritto a mano.

Signori Deputati

Il progetto di legge sulla riforma della tariffa postale che ho l'onore di deporre sul tavolo della Presidenza è quello stesso che avete approvato nell'adunanza del 5 scorso Marzo. Il Senato del Regno vi introdusse alcune modificazioni acconsentite. Dal Governo e sulle quali la Camera deve recare l'autorevole suo giudizio.

Crede inutile l'enumerare le variazioni che si riferiscono solo alla forma di redazione della legge, ed accennerò brevemente quelle che sono di maggior momento. Esse si riducono ai cinque seguenti sommi capi, oltre ad un articolo aggiunto riguardante le convenzioni coi Governi Esteri.

- 1.° Viene soppressa la tassa di ricezione di 10 centesimi a favore delle lettere che percorrono la sola distanza di 25 Chilometri e si sottopongono invece alla tassa di cinque centesimi le lettere semplici dai distributori nell'ufficio in cui vengono impostate.
- 2.° L'affrancamento delle lettere affrancate è reso obbligatorio.
- 3.° Fu soppresso l'art. Settimo del progetto approvato dalla camera per cui i casi di graziazione non s'intendevano compresi fra i casi di forza maggiore nei quali il Governo non è responsabile degli oggetti affrancati.
- 4.° La dimensione dei fogli soggetti alla tassa di 2 centesimi fu ridotta a 100 Decimetri quadrati, invece di 60, e la dimensione dei mezzi fogli soggetti a sola metà tassa ridotta.

per conseguenza a 20 Decimetri quadrati invece di 30; Saranno
il numero dei Supplementi ai giornali, che si trasporteranno gra-
tuitamente dalle poste, viene ristretto ad un solo tranne il caso
in cui contenessero gli Atti uffiziali del Governo e i dibattimenti
del Parlamento.

5.° Senne soppresso il terzo alinea dell'art. 32 del progetto, per
cui si autorizzavano gli uffizii postali a rilasciare agli operai,
senza percezione di tassa alcuna, di taglia postale di £ 20.0
di minor somma.

L'articolo aggiunto autorizza il Governo del Re, udito il Consi-
glio di Stato, a concedere agevolzze coerenti alle disposizioni nella
presente legge contenute, a quei Governi Esteri che offerissero
reciprocità a vantaggio dello Stato, coll'obbligo di presentare i
Decreti Reali con cui i relativi trattati saranno posti ad effetto,
all'approvazione del Parlamento nella prossima Sessione.

Queste varie modificazioni non alterano lo spirito che informa
la legge; alcune di esse erano già state dal Ministero in questa
Camera propugnate, ed altre vennero ora consigliate da una più
attenta considerazione delle esigenze del pubblico servizio.

Signori la necessità di concludere alcune convenzioni postali
coll'Estero, richiedendo che sia prontamente stabilita la nuova
tariffa, io mi credo in debito di domandarvi d'incoraggiare la diffu-
sione di questa legge e non dubito che voi nell'interesse del
paese che attende con desiderio la sanzione della proposta
riforma, sarete per acconsentirla.

Prap. 129,
N.º 30-B

Progetto di legge

modificata dalla Camera dei Senatori

alla Camera dei Rappresentanti,

e nuovamente presentata dal Parlamento degli Ebrei

nella tornata del 22 Aprile 1890.

Nuove tariffe postali



AMMINISTRAZIONE DELLE REGIE POSTE

STATO di progressione per la tassa delle lettere nate e dirette nei Regii Stati, in ragione del loro peso in gramma, come pure per li diritti da esigersi sul montare delle Carte di Valore, in ragione di centesimi 25 per ogni cento lire; ogni centinaio cominciato vuole essere riguardato come compito.

PROGRESSIONE del PESO IN GRAMMA	QUANTITÀ dei porti di cui si compone la tassa	AMMONTARE della TASSA in decimi	OSSERVAZIONI	PROGRESSIONE sulle lettere della Città per la Città			PROGRESSIONE dei 25 centesimi ogni 100 lire		DIRITTI da esigersi		
				Lettera semplice gr.	Porti	Tassa c. mi	Da L.	Cent.	Liro	Cent.	
Lettera semplice Gramma 7 $\frac{5}{10}$	1	2	Pari a 20 cent.	Lettera semplice gr. 7 $\frac{5}{10}$	1	05 c. mi	Da L. 1 a 100 inclusivamente			25	
Da oltre Gramma 7 $\frac{5}{10}$ a 20	2	4	" a 40 "	Da oltre gr. 7 $\frac{5}{10}$ a 20	2	1 dec.	Da oltre 100 a 200 "			50	
" 20 a 60	4	8	" a 80 "	" 20 a 60	4	2	" 200 a 300 "			75	
" 60 a 100	6	12	" a 1. 20	" 60 a 100	6	5	" 300 a 400 "	1			
" 100 a 150	8	16	così di seguito	" 100 a 150	8	4	" 400 a 500 "	1	25		
" 150 a 200	10	20		" 150 a 200	10	5	" 500 a 600 "	1	50		
" 200 a 250	12	24		" 200 a 250	12	6	" 600 a 700 "	1	75		
" 250 a 300	14	28		" 250 a 300	14	7	" 700 a 800 "	2			
" 300 a 350	16	32		" 300 a 350	16	8	" 800 a 900 "	2	25		
" 350 a 400	18	36		" 350 a 400	18	9	" 900 a 1000 "	2	50		
E così di seguito, si aggiungeranno di 50 in 50 grammi 2 porti, ossia 4 decimi.				La tassa delle lettere doppie si opererà in decimi; e per quelle semplici in centesimi, ponendovi 05 centesimi.			E così di seguito centesimi 25 in più, di 100 in 100 lire o frazione.				

VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA,

DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.^o

Dal primo gennaio 1854 la tariffa della posta-lettere sarà regolata per tutte le provincie dello Stato secondo il disposto della presente legge.

Art. 2.^o

La lettera semplice spedita da un luogo all'altro qualsiasi dei Regii Stati continentali, e d'oltre mare, è assoggettata alla tassa uniforme di venti centesimi.

Art. 3.^o

La lettera semplice da distribuirsi nell'ufficio in cui viene impostata è sottoposta alla tassa di cinque centesimi.

Art. 4.^o

Le lettere assicurate vanno soggette, oltre alla tassa progressiva stabilita per le altre lettere, ad un diritto fisso di quaranta centesimi.

L'affrancamento delle medesime è obbligatorio.

In caso di perdita non cagionata da forza maggiore, l'Amministrazione delle poste corrisponde al destinatario od al mittente l'indennità di lire

cinquanta per caduna delle medesime; e non può essere tenuta ad altro risarcimento in favore così del mittente come del destinatario.

Vengono anche ammesse le assicurazioni per li paesi esteri, coi Governi dei quali esistono, o saranno conchiuse analoghe stipulazioni.

La predetta indennità di lire cinquanta viene parimenti soddisfatta dall'Amministrazione riguardo a lettere assicurate per l'estero, quando la perdita di esse è accaduta sul territorio dei Regii Stati.

Allorchè questa è occorsa sul territorio straniero, non si fa luogo ad indennità, che nei casi in cui nelle convenzioni coi Governi esteri sia stipulata reciprocamente una tal condizione.

Art. 5.º

Le lettere contenenti cedole, biglietti di banca, carta monetata, e qualunque altra di valore in corso spedite da e per l'interno, che si vorrebbero assicurare per l'ammontare del valore di esse carte, vengono sottoposte, oltre alla tassa ordinaria portata dalla tariffa delle medesime, al dritto proporzionale di 25 centesimi per ogni cento lire, e frazione di cento lire sul valore entrostante debitamente accertato dai mittenti presso gli uffizii di Posta in partenza, e riconosciuto dai destinatarii presso gli uffizii di Posta in arrivo, mediante l'adempimento delle speciali formalità, cautele e condizioni che verranno stabilite con regolamento, il quale indicherà pure gli uffizii, e determinerà le somme per cui saranno questi autorizzati ad eseguire tali operazioni.

L'Amministrazione delle poste è risponsale delle suaccennate assicurazioni per la loro integrità, salvo il caso di perdita seguita per forza maggiore.

Art. 6.º

Il diritto d'affrancamento della lettera semplice diretta ai bass'uffiziali e soldati di qualunque arma in attività di servizio è ridotto a centesimi dieci per qualunque destinazione nei Regii Stati.

La lettera diretta ai medesimi, contenente un vaglia postale, sempre che ne sia fatta annotazione sull'indirizzo, viene considerata come semplice.

Art. 7.º

È tenuta per semplice la lettera od il piego, il di cui peso non oltrepassa i sette grammi e cinque decigrammi.

Art. 8.º

Le lettere di peso, ossia i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:

Da oltre sette grammi e cinque decigrammi alli venti grammi inclusivamente, due volte la tassa della lettera semplice.

Da oltre i grammi venti alli sessanta inclusivamente, quattro volte la tassa della lettera semplice.

Da oltre i grammi sessanta ai cento inclusivamente, sei volte la tassa.

Da oltre i grammi cento ad ulterior peso, per ogni cinquanta grammi, due volte la detta tassa in aggiunta.

Art. 9.º

Le lettere da e per l'estero, oltre la tassa interna, vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri.

Art. 10.

È ammesso nei Regii Stati l'uso facoltativo dei così detti franco-bolli (*timbres-postes*) per l'affrancamento delle lettere e pieghi a destinazione di qualsiasi luogo dei medesimi.

A tale effetto vengono essi applicati dal mittente sulla parte anteriore delle stesse lettere e pieghi.

Art. 11.

La forma dei franco-bolli il di cui rispettivo valore sarà indicato sui medesimi verrà determinato da un Decreto Reale.

Art. 12.

La formazione dei medesimi è esclusivamente riservata all'Amministrazione delle regie poste.

Art. 13.

Il franco bollo non opera l'affrancamento che per le sole lettere e pieghi trasportati dall'Amministrazione delle regie poste.

ART. 14

Allorchè il montare del franco-bollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario, il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro.

Art. 15.

Le lettere e pieghi che si vogliono spedire per mezzi estranei alle poste (salve le eccezioni prescritte dalla legge) vanno preventivamente sottoposti al bollo in corso particolare, mediante pagamento dei dritti portati dalla tariffa.

Lettere e pieghi (in via di mare).

Art. 16.

Le lettere ed i pieghi che giungono dall'estero per via di mare dovranno pagare, oltre alla retribuzione dovuta a capitani dei piroscafi o bastimenti da vela, ed ai dritti che potessero spettare alle amministrazioni postali estere in forza di speciali convenzioni, la tassa di cinque centesimi, se destinate per la città o luogo di approdo, e la tassa di venti centesimi, se destinate per altre località, entrambe estensibili a ragione del peso in conformità della progressione stabilita dall'art. 8.

Art. 17.

Le lettere spedite dai R. Stati a qualunque destinazione estera in via di mare, vengono affrancate contro il pagamento delle tasse e della retribuzione, di cui all'articolo precedente, ed assoggettate inoltre, ove ne sia il caso, agli dritti che fossero dipendenti da particolari convenzioni colle poste estere.

Le suddette lettere hanno liberamente corso verso i paesi coi quali, al favore di esse convenzioni, l'affrancamento è facoltativo.

Ar. 18.

Alle lettere dell'interno per l'interno spedite per la via di mare dall'Amministrazione delle poste con mezzi estranei alla medesima, viene applicata

la tassa dietro la tariffa, oltre al diritto che si dovesse corrispondere al capitano del piroscalo o bastimento, latore delle medesime.

Art. 19.

Le lettere e pieghi dell'estero per l'estero, che vengono introdotti nei R. Stati per via di mare, sono assoggettati ai diritti dipendenti dalle stipulazioni in vigore coi Governi interessati.

Circolari, Avvisi, Partecipazioni, ecc.

Art. 20.

Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio e di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiansi, non manoscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedano in grandezza la dimensione di 11 decimetri quadrati, e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 10 centesimi cadun foglio per qualunque destinazione dell'interno dei Regii Stati, a riserva di quelli da distribuirsi nell'ufficio stesso in cui vennero impostati. nel qual caso, anche senza la condizione dell'affrancamento, non sono assoggettati che al diritto di 3 centesimi cadun foglio.

Carte manoscritte.

Art. 21.

I plichi di carte manoscritte destinati per l'interno sono assoggettati tanto in tassa che in affrancamento, alla metà del diritto stabilito per le lettere, con la stessa progressione di peso, purchè siano sotto fascia e con la sola lettera in accompagnamento aperta, unitavi per modo da poter essere facilmente riconosciuta.

Però il diritto di un plico non può essere inferiore a quello di una lettera semplice.

Giornali, Gazzette, Stampati, ecc.

Art. 22.

I giornali, le gazzette, le raccolte, gli annali, le memorie, i bullettini periodici, purchè sotto fascia, per qualsiasi destinazione nell'interno dello

Stato, sono assoggettati alla tassa in affrancamento di due centesimi cadun foglio della dimensione stabilita nel seguente art. 24.

I giornali, le gazzette che non eccederanno la metà di tale dimensione, sono assoggettati alla tassa di un centesimo.

I supplementi dei giornali e delle gazzette surriferite, non eccedenti in grandezza il foglio principale, purchè uniti al medesimo, vanno esenti dalla tassa nel limite d' un foglio.

Andrà pure esente da ogni tassa quel maggior numero di supplementi che possono occorrere pella pubblicazione delle discussioni del Parlamento e degli atti del Governo.

Art. 23.

Gli stampati in genere, le litografie, le incisioni d' ogni specie, la carta di musica impressa o manoscritta e simili, purchè sotto fascia, sono soggetti al diritto fisso in affrancamento di centesimi due cadun foglio della dimensione prescritta dal citato articolo per qualsiasi destinazione interna.

Art. 24.

Per foglio di stampa s' intende quello che supera in superficie i venti decimetri quadrati, e non eccede i quaranta.

Per mezzo foglio s' intende quello che non eccede i venti decimetri quadrati.

Art. 25.

La tassa verrà accresciuta di due centesimi per ogni quaranta decimetri quadrati o frazione eccedente.

Art. 26.

I supplementi di giornali e gazzette, e le frazioni di foglio degli oggetti di cui agli articoli 22 e 23 presentati isolatamente alla posta, saranno sottoposti alla tassa prescritta dal citato articolo 22.

Art. 27.

Le circolari, gli avvisi, le partecipazioni non manoscritte, anche con firma manoscritta, i giornali interni ed esteri, non meno che gli stampati

di cui agli articoli 22 e 23 gettati nella buca per una qualche destinazione dei Regii Stati, sono, sì gli uni che gli altri, tassati a dieci centesimi a carico del destinatario, fermo quanto alle dimensioni il disposto degli articoli 20 24 e 25.

Art. 28.

I giornali, le gazzette e gli stampati diversi dei Regii Stati per l'estero e viceversa, sono sottoposti ai diritti stabiliti dalle convenzioni coi paesi stranieri, oltre al diritto di bollo devoluto al Regio Demanio, riguardo a quelli a destinazione dei Regii Stati predetti.

Art. 29.

I fogli stampati non debbono contenere nè sui fogli a parte, nè sulle fascie, nè sui margini veruno scritto a mano.

Art. 30.

È fatta facoltà ad ognuno d'abbonarsi a giornali e gazzette estere, sia direttamente, sia per quell'altro mezzo che ravviserà più opportuno.

Quando però questo abbonamento verrà operato da un ufficio postale, l'Amministrazione preleverà un diritto di commissione di lire 2 pel periodo di esso abbonamento, sia annuale o per tempo minore.

Articoli di danaro.

Art. 31.

Le somme di danaro depositate presso gli uffizii postali contro rilascio di vaglia postali per qualsiasi luogo dello Stato, vengono per cura dell'Amministrazione corrisposte ai destinatarii mediante il diritto anticipato dell'uno per cento, oltre a quello fisso di spedizione di centesimi cinque per ognuna delle medesime.

Il trasporto tuttavia di quelle dirette ai bassi ufficiali e soldati presenti al corpo viene eseguito gratuitamente sino alla concorrenza di lire 20, fermo però il disposto circa al diritto di spedizione.

Un Decreto Reale determinerà gli uffizi ed il *maximum* delle somme pagabili in ciascuno dei medesimi.

Art. 32.

Alle somme provenienti dal peculio dei detenuti, spedite per la posta, viene estesa la facilitazione accennata all'alinea dell'art. 31, purchè ognuna di esse non ecceda lo stesso limite di lire 20.

Art. 33.

L'Amministrazione delle poste è mallevadrice delle somme di cui negli articoli 31 e 32, regolarmente consegnate ai proprii uffizii, le quali venissero derubate o smarrite senza eccezione di casi.

Campioni di merci.

Art. 34.

I campioni di merci che si vogliono spedire per mezzo delle Poste, sono assoggettati, tanto in tassa che in affrancamento, al dritto stabilito per le lettere con la stessa progressione di peso e mediante l'adempimento delle condizioni prescritte dal regolamento.

Disposizioni generali.

Art. 35.

I reclami relativi alle lettere assicurate ed agli articoli di danaro, non sono più ammessi dopo trascorso il periodo di due anni per le prime, e di cinque pei secondi dalla data della loro spedizione.

Art. 36.

Le frazioni di centesimo risultanti dal computo delle tasse sono considerate come centesimi intieri.

Art. 37.

Sarà provveduto alla parte esecutiva della presente legge mediante regolamento approvato per Regio Decreto.

Art. 38.

Le franchigie di posta saranno limitate al carteggio della Famiglia Reale, ed a quello dei Senatori e Deputati durante le sessioni parlamentari per venti giorni prima e dopo di esse, ed a quello relativo al pubblico servizio.

Un Decreto Regio determinerà l'estensione ed il modo con cui verrà usufruita la concessione della franchigia.

Art. 39.

Il tributo per le poste nell'Isola di Sardegna è soppresso a cominciare dal 1 gennaio 1851.

Art. 40.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, è autorizzato a concedere agevolzze coerenti alle disposizioni nella presente legge contenute, a quei Governi esteri che reciprocamente le acconsentissero a vantaggio di questi Stati. I Decreti Reali con cui saranno questi trattati posti ad effetto, saranno presentati all'approvazione del Parlamento nella prossima sessione.

Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri è incaricato dell'esecuzione della presente legge che sarà registrata dall'ufficio del Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Torino, il 18 novembre 1850.

VITTORIO EMANUELE

V. SICCARDI.

V. NIGRA.

V. COLLA.

D' AZEGLIO.